

## COMUNE DI CELLENO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

##### CAPO 01

#### LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

##### ART. 01

#### LA COMUNITA'

01. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHE' ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.

04. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

##### ART. 02

#### L'AUTONOMIA

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO E CON I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

##### ART. 03

#### LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E A L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI

REGOLAMENTI, NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SARA' ASSICURATA NELLE FORME PREVISTE DAL SUCCESSIVO TITOLO 10 .

CAPO 02

IL COMUNE

ART. 04

IL RUOLO

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLA STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL' ORDINAMENTO.

02. COORDINA L' ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHÉ PROVVEDA A SODDISFARLI.

03. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EQUITÀ' E DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.

04. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DEI CITTADINI.

05. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTO;

06. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE E COLTURALI E DA VOCAZIONI TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO ED IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, RENDONO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

ART. 05

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUZIONE AUTONOMA ENTRO L' UNITA' DELLE REPUBBLICA, E' L' ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA', DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, SALVO QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', DAGLI ACCORDI E ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

04. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

#### ART. 06

##### L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

02. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SUO DIRIGENZA ED I RISULTATI CONSEGUITI SONO PERIODICAMENTE VERIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

03. APPOSITE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI ATTUANO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , GARANTENDO AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

#### ART. 07

##### CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

01. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED IL SUOI POTERI.

02. LA SEDE DEL COMUNE E' POSTA IN PIAZZA REPUBBLICA - 08 E PUO' ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### CAPO 03

##### LA POTESTA' REGOLAMENTARE

#### ART. 08

##### I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E L'ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE FRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

#### CAPO 04

##### LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

###### ART. 09

###### PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE, PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPO NECESSARI.

02. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA, CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

04. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI CIVILE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO.

05. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA OD ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### TITOLO 02

##### GLI ORGANI ELETTIVI

###### CAPO 01

###### ORDINAMENTO

###### ART. 10

###### NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA

ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

02. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DALLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L' AZIONE COMPLESSIVA DELL' ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL' ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO L' INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 12

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL' ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L' ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORGANISMI COSTITUITI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L' ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE.

C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI

CHE COSTITUISCONO I PIANI D'INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;

D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA;

E) AGLI INDIRIZZI RIVOLTI ALLE AZIENDE SPECIALI ED AGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

02. IL CONSIGLIO, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE DEFINISCE PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DETERMINA I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

03. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI-GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADOTTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI PROVVEDIMENTI DEI QUALI IL REVISORE DEL CONTO ABBAIA SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE, ALL'ATTO DELLA NOMINA ED IN OGNI ALTRA OCCASIONE NELLA QUALE NE RAVVISI LA NECESSITA', INDIRIZZI PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI IN ENTI, AZIENDE, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

06. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

## ART. 13

### FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;

B) DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, GESTIONI-CONVENZIONATE E COORDINATE, CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRECEDENTI COMMA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI

ESSI.

03. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. E' ISTITUITO, CON INIZIO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, IMPOSTATO SECONDO I CRITERI E CON GLI STRUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE UTILIZZERA' LE TECNICHE PIU' IDONEE PER CONSEGUIRE RISULTATI ELEVATI NEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E NELLA PRODUZIONE DI UTILITA' SOCIALI.

05. IL REGOLAMENTO PREVEDE MODALITA' E TEMPI PER L'INOLTRO AL SINDACO, ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AL REVISORE DEL CONTO DEI RISULTATI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E DEGLI INDICATORI DI BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO PER IL SISTEMATICO CONTROLLO DELLA GESTIONE. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO, CON RELAZIONI PERIODICHE, LE PROPRIE VALUTAZIONI E LA INFORMA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.

06. IL REVISORE DEL CONTO ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE.

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SISTEMAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E TUTTE LE VOLTE SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

07. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRIMO COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 14

GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE

08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

#### ART. 15

##### LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

02. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO. SI APPLICA, AI NOMINATI, QUANTO DISPONE L' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

03. LE CANDIDATURE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PROPOSTE PER LE NOMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO DAI GRUPPI CONSILIARI O DAGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IL SINDACO LE SOTTOPONE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, LA QUALE VERIFICA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' ED IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CORRETTEZZA, COMPETENZA ED ESPERIENZA RITENUTI NECESSARI PER LA NOMINA PROPOSTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE E SCHEDA SEGRETA, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA OD ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

06. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DI DIPENDENTI CESSANO DALLA CARICA NEL CASO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL SUCCESSIVO ARTT. 26 .

07. LA REVOCA DI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 27 .

#### ART. 16

##### PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DA REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DALLO STESSO, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
- DAL SEGRETARIO COMUNALE E DALLA DIREZIONE DELLE AZIENDE OD ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER SCRITTO. SONO COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, ALLA QUALE SONO COMUNICATE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D' ATTO DEL CONSIGLIO.

07. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL' ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSO, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO D'INTERESSI.

08. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

10. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, FRA I PRESENTI, RISULTA "ANZIANO"

## SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

### ART. 17

#### I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEL CAPO GRUPPO

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI SECONDO QUANTO STABILITO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.
02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPO GRUPPO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

### ART. 18

#### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE, AL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI, STABILENDONE IL NUMERO E LE COMPETENZE, CON DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA.
02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO, CON CRITERIO PROPORZIONALE E VOTO PLURIMO, COMPLESSIVAMENTE TUTTI I GRUPPI.
03. I GRUPPI DESIGNANO I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, IN PROPORZIONE ALLA LORO CONSISTENZA NUMERICA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA ED ENTRO LO STESSO TERMINE LI COMUNICANO AL SINDACO.
04. IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, CHE VIENE EFFETTUATA CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE.
05. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE E' ELETTO DALLA STESSA, NEL PROPRIO SENSO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
06. IL REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E CONFERIRE LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.
07. IL SINDACO, GLI ASSESSORI NONCHE' I CONSIGLIERI CHE NON FANNO PARTE DELLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE OD ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO. E' FACOLTA' DELLA COMMISSIONE INVITARE RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI SOCIALI, POLITICI ED ECONOMICI PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
08. IL REGOLAMENTO DETERMINA FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

### ART. 19

#### INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A

TUTTI I CONSIGLIERI.

02. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E COMUNQUE SONO DA RITENERSI ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. B LEGGE 142/90 . L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

06. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

07. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.

09. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

ART. 21

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI, PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI

INTERVENTI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, STABILITO L'OGGETTO DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE - NEL SUO SENSO - COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI. DELLA COMMISSIONE FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI TUTTI I GRUPPI.

NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, PRECISATO L'AMBITO DELL'INCHIESTA DELLA QUALE LA COMMISSIONE E' INCARICATA ED I TERMINI PER CONCLUDERLA E RIFERIRE AL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

### CAPO 03

#### LA GIUNTA COMUNALE

##### ART. 22

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENSO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, N. 01 CITTADINO PRESCELTO AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA.

##### ART. 23

##### ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHÉ TUTTI I CONSIGLIERI POSSONO PRENDERE PREVENTIVA VISIONE.

05. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 24

##### RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI, IN OCCASIONE DELL'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO.

#### ART. 25

##### ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'O.D.G. , TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI. LA GIUNTA E' DA RITENERSI VALIDA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.

02. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

NEI CASI D'URGENZA LA CONVOCAZIONE VIENE FATTA TELEFONICAMENTE O TELEGRAFICAMENTE. LE SEDUTE DELLE G.M. NON SONO PUBBLICHE, SALVO ECCEZIONI DETERMINATE DI VOLTA IN VOLTA DALLA GIUNTA STESSA.

03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA.

ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICATAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LE MODIFICHE E LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CON LE MODALITA' IN PRECEDENZA STABILITE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO D'INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLE DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

07. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

## ART. 26

### DECADENZA DALLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI,

APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 27

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL' O.D.G. E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO PALESE.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 28

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSE E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

08. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

09. RILASCIAMOLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE.

10. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE ED OLTRE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI E DALLO STATUTO, SVOLGE TUTTI I COMPITI NON ESPRESSAMENTE RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE O AL SEGRETARIO COMUNALE.

11. RAPPRESENTA L'ENTE IN GIUDIZIO SU AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

12. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 29

##### RAPPRESENTANZA O COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.

02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. COMPETE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DISPONENDO NELLE RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

#### ART. 30

##### IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

#### ART. 31

##### POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZA PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE

GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 32

##### DIMISSIONI

01. NEL REGOLAMENTO DOVRANNO ESSERE DISCIPLINATE LE MODALITA' PER PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DA PARTE SINDACO.

#### CAPO 05

##### LE COMMISSIONI COMUNALI

#### ART. 33

##### LE COMMISSIONI COMUNALI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DELLA STESSA RICHIESTA AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

#### TITOLO 03

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

##### LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### ART. 34

## LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

## ART. 35

### LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSE GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

## ART. 36

01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL SINDACO SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO.

## ART. 37

### ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI I COMITATI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU

SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. LE MODALITA' CIRCA LA PRESENTAZIONE E LA RISPOSTA ALLE MEDESIME SARANNO INDICATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 38

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' LA PROCEDURA, I TEMPI, LE MODALITA' DI RISPOSTA O DI ARCHIVIAZIONE.

ART. 39

PROPOSTE

01. UN NUMERO NON INFERIORE A 200 CITTADINI PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE FINANZIARIA. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SARANNO INDICATE NEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 40

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO. LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETARIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 41

## REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA - RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHÉ GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITÀ'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 1/5 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITÀ DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE: PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIÙ IDONEI AFFINCHÉ TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D'INDIRIZZO PER

L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

### CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
ART. 42

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO SI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PROPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

### ART. 43

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA

STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO, COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

#### CAPO 04

##### L'AZIONE POPOLARE

##### ART. 44

##### L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTANO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

#### CAPO 05

##### IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

##### ART. 45

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.
04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.
05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, USUFRUIBILI NELLE SEDI IN CENTRI PUBBLICI APPOSITAMENTE ATTREZZATI: UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

#### ART. 46

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.
02. IL DIRITTO DI ACCESO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.
03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.
04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.

06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA S'INTENDE RIFIUTATA.

07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 , QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

#### CAPO 06

#### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 47

#### ISTITUZIONE E RUOLO

01. IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ESERCITATO DAL DIFENSORE CIVICO ORGANO ISTITUITO CON IL PRESENTE STATUTO CHE NE REGOLA L'ELEZIONE E L'ATTIVITA'.

#### ART. 48

#### REQUISITI

01. IL SINDACO RICEVE LE PROPOSTE DI CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SU PROPOSTA DEI CAPOGRUPPO.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI CHE SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, SECONDO I PRINCIPI GIURIDICI GENERALI CHE REGOLANO L'ELEZIONE ALLE CARICHE COMUNALI.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' INDICATE AL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DALLA CARICA PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 49

#### ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO DUE VOTAZIONI INFRUTTUESE, PER L'ELEZIONE, DA TENERSI NELL'ADUNANZA SUCCESSIVA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AVVIENE, NELLA PRIMA ATTUAZIONE DELLE PRESENTI NORME, ENTRO 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE

DELLO STATUTO.

03. IN VIA ORDINARIA L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

04. RIMANE IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO, LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

05. NEL CASO DI DIMISSIONI O VACANZA DELLA CARICA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NUOVA ELEZIONE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA.

ART. 50

PREROGATIVE E FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE SUE FUNZIONI CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA E CON TUTTI I POTERI CHE LE STESSE RICHIEDONO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE EGLI PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ENTRO UN TERMINE DA LUI FISSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' STABILIRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE CON IL FUNZIONARIO INTERESSATO LA PRATICA, ENTRO TERMINI PREFISSATI E PUO' RICHIEDERE ALLO STESSO RELAZIONE SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO ED A PARTICOLARI ASPETTI DELLO STESSO DA LUI RILEVATI.

04. ACQUISITE LE DOCUMENTAZIONI ED INFORMAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO, OD ALL'ASSOCIAZIONE CHE HA RICHiesto L'INTERVENTO, LE SUE VALUTAZIONI E L'EVENTUALE AZIONE PROMOSSA. SEGNA LA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LE IRREGOLARITA' ED I VIZI DI PROCEDURA RILEVATI INVITANDOLO A PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI E, IN CASO DI RITARDO, ENTRO TERMINI PRESTABILITI. COMUNICA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI RICONTRATI.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NELLO STESSO DEVONO ESSERE INSERITE LE RELATIVE MOTIVAZIONI. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERMANERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

06. LA GIUNTA ASSICURA OVE POSSIBILE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO UNA SEDE IDONEA E LE DOTAZIONI STRUMENTALI ADEGUATE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

07. AL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE IN MISURA PARI A QUELLA STABILITA DALLA LEGGE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

## ART. 51

### RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L' IMPARZIALITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI APRILE E RESA PUBBLICA NELLE FORME PREVISTE DALL' ARTT. 43 DELLO STATUTO.

02. IN CASI DI PARTICOLARI IMPORTANZA IL DIFENSORE CIVICO EFFETTUA SPECIFICHE SEGNALAZIONI CHE IL SINDACO ISCRIVE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## TITOLO 04

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### CAPO 01

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

## ART. 52

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL' ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I DIRIGENTI RESPONSABILI, COORDINATI DA SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L' IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L' IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L' ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L' ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L' ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL' ANNO SUCCESSIVO.

03. L' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D' INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DALL' APPOSITO UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO

SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI

ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

06. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ART. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

## CAPO 02

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 53

#### RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVA, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA, A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

B) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

C) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

E) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI SU FA RIFERIMENTO ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 ;

06. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

## TITOLO 05

### I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### CAPO 01

##### COMPETENZE DEI COMUNI

##### ART. 54

##### SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE E NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

#### CAPO 02

## GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

### ART. 55

#### GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL, CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

### ART. 56

#### LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

## TITOLO 06

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### CAPO 01

#### CONVENZIONE E CONSORZI

### ART. 57

#### CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSA, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, E RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO

INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LA STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE-TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

## ART. 58

### CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DELL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO;

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DAL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI

SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

## CAPO 02

### ACCORDI DI PROGRAMMA

#### ART. 59

##### OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

## TITOLO 07

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

#### CAPO 01

##### LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

## ART. 60

## LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE. LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, OVE ESISTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

## ART. 61

## IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO, INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE.

LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMUNI TERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

07. NEL CASO CHE NELLO CORSO DELL'ANNO SI VERIFICHINO VARIAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DELLE OPERE DA REALIZZARE QUESTE SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO CON LE MODALITA' FISSATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

## CAPO 02

### L'AUTONOMIA FINANZIARIA

#### ART. 62

##### LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE AFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LA FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

#### ART. 63

##### LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI

PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

### CAPO 03

#### LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

##### ART. 64

#### LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATA, GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA IL CONSIGLIO E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

### CAPO 04

#### LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

##### ART. 65

## LA REVISIONE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEL CONTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI.
02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLO VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO AL PROPRIO DOVERE.
03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
05. IL REVISORE DEL CONTO ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
06. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.
07. LA FIGURA, DEL REVISORE, CHE OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE STESSA, NON DEVE INCORRERE IN CASI DI INCOMPATIBILITA' OD INELEGGIBILITA' CHE SONO FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE (ARTT. 02 , 03 E 04 LEGGE 23.04.81 N. 154 . E PER L'ELEZIONE A SINDACO DELLA S.P.A. ( ARTT. 2399 - 2400 - 2404 - 2405 DEL CODICE CIVILE). NON POSSONO ESSERE ELETTI, INOLTRE, E SE ELETTI DECADONO, COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 2382 DEL CODICE CIVILE CIOE' L'INTERDETTO, L'INABILITATO, IL FALLITO O IL CONDANNATO A PENA CHE COMPORTA L'INTERDIZIONE ANCHE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO DEGLI AMMINISTRATORI. LA CANCELLAZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONALI COMPORTA LA DECADENZA DALL'UFFICIO DI REVISIONE. IN CASO DI MORTE, DI RINUNZIA, DI DECADENZA O DI INCOMPATIBILITA', SARA' NOMINATO IL SOSTITUTO, CHE SUBENTRERA' ALLE STESSE CONDIZIONI E SCADRA' ALLA FINE DEL MANDATO DI COLUI CHE E' CESSATO. AL REVISORE E' CONSENTITO TENERE RAPPORTI PROFESSIONALI CON L'ENTE CHE LO HA NOMINATO. AL REVISORE E' DATA LA POSSIBILITA', A SUA RICHIESTA ED A PROPRIE SPESE, DI SERVIRSI DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTO IN DISCIPLINE INERENTI LA LEGISLAZIONE E L'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. , PER LO SVOLGIMENTO PIU' EFFICACE E PIU' EFFICIENTE DEL PROPRIO COMPITO. IL REVISORE DEI CONTI ASSUME, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE, RISPONDE SUI CASI DI RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE O DOLO ED E' SOGGETTO AL SEGRETO D'UFFICIO. IN RIFERIMENTO ALLE FORME DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, INTERNO DELLA GESTIONE IL REVISORE, SEMESTRALMENTE, RELAZIONA AL CONSIGLIO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMPLESSIVA, FORMULANDO INDIRIZZI E PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA E DELLA PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI; VIGILA SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA REGOLARITA' FISCALE E TRIBUTARIA.

## ART. 66

### IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEL CONTRO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

## CAPO 05

### APPALTI E CONTRATTI

## ART. 67

### PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED, ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

## CAPO 06

### IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

## ART. 68

### FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONE SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI

ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

## CAPO 07

### TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

#### ART. 69

##### TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE MEDIANTE MANDATARI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

## TITOLO 08

### COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 70

## LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE, I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI D'INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLE LEGGI ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSA PREVISTE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

## ART. 71

### LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

03. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

04. IL COMUNE, NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

## ART. 72

### LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL'AMBITO PROVINCIALE.

02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

## TITOLO 09

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 73

##### REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT.

04 , COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOTTOPOSTE A PARERE OBBLIGATORIO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DA RICHIEDERSI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO LE STESSO TERMINE SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

06. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

#### ART. 74

##### ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.